

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 6017/2023, GL dott.ssa Bonanzinga, ud. 12.07.2024

Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

nell'interesse della prof.ssa ANNAMARIA DUCA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tribulato;

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (codice fiscale 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (Codice Fiscale 80005000833), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

costituito con la dott.ssa Meliadó

- I. S. MINUTOLI MESSINA (codice fiscale 02569990837), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede legale (pec: meis00900p@pec.istruzione.it);

L'avv. Giuseppe Tribulato in nome e per conto della propria assistita prof.ssa Annamaria Duca, evidenzia di avere notificato il ricorso di merito alle resistenti come da copia depositata nel fascicolo telematico in data 18.12.2023 ed insiste nell'accoglimento delle domande ivi spiegate previa autorizzazione alla notifica del ricorso ai contro interessati mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito come avvenuto per la domanda cautelare.

Chiede che sia dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'I.S. Minutoli e che sia dichiarata nulla ed estromessa dal giudizio la costituzione dell'Ufficio Scolastico Regionale avvenuta per il tramite della dott.ssa Alessandra Meliadó per carezza di legittimazione passiva poiché la potestà di resistere alla odierna lite è riservata ai dirigenti di uffici scolastici dirigenziali generali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. f), del D.lvo n. 165/2021 e tale non è la predetta (qualificatasi quale funzionario in servizio presso l'ufficio territoriale), come ribadito dal Massimo Consesso:

- cfr: Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti. Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2017 (Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2021, n. 32166);

- cfr: Dal confronto fra l'art. 25 d.lg. 165 del 2001, che disciplina le competenze dei dirigenti scolastici, e l'art. 16 del medesimo d.lg., che disciplina le competenze dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, emerge la diversa estensione dei poteri attribuiti



ai primi ed ai secondi nonché l'attribuzione solo ai secondi del potere di promuovere e resistere alle liti e del potere di conciliare e transigere. Ne deriva che non può ravvisarsi in capo al dirigente scolastico la legittimazione processuale (Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2009, n. 6460).

Si richiama sul punto anche la ampia motivazione resa da codesto On.le Tribunale adito nella Ordinanza cautelare n. cronol. 6370/2022 (RG 5769/2021-1) di cui si produce copia.

Pertanto si chiede l'estromissione dal giudizio e comunque di non tenere conto sia della memoria costitutiva depositata il 18.12.2023 sia dalla comunque inammissibile nuova memoria costitutiva depositata in data 02.07.2024 così come di tutta la documentazione ivi allegata.

Si rende noto e si dichiara il persistente interesse della prof.ssa Duca Anna Maria all'accoglimento di tutte le domande articolate in calce al ricorso ed in particolare alle domande nn. 1), 4) e 5) con riserva di spiegare in separata sede la richiesta di risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale patito a seguito del comportamento illegittimo posto in essere dalle resistenti nonché per il comportamento processuale assunto ex adverso durante la fase cautelare che con la introduzione in giudizio di nuovi temi di indagine e la produzione di nuova documentazione, alla data del 02-25/06/2024, in aperta violazione dell'art. 127 ter, con l'aggravante che non è stata data la possibilità di alcuna replica alla scrivente difesa, ha determinato il rigetto delle misura cautelare per sopravvenuto periculum in mora.

Ad integrazione delle difese svolte evidenzia che anche l'art. 23 (disposizioni per posti di tipo speciale in scuole carcerarie), comma 5, del CCNI mobilità docenti (in all. 11 del fascicolo del merito) espressamente vieta l'assegnazione presso le scuole carcerarie al docente che non ne ha fatto espressa richiesta:

- cfr << 5. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie **possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1)** ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti già titolari su tali tipi posto >>.

(1) In caso di preferenza sintetica, la disponibilità per tali posti deve essere espressamente indicata del modulo domanda.

Non avendo la Duca avanzato alcuna richiesta di assegnazione presso sedi carcerarie la stessa non poteva *tot court* essere assegnata alla sede carceraria di Gazzi come illegittimamente operato ex adverso.

Si allega

1) Tribunale di Messina, Ordinanza cautelare n. cronol. 6370/2022 (RG 5769/2021-1).

Messina, 12.07.2024

avv. Giuseppe Tribulato

